

## STATUTO DELLA FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION

Modificato e approvato nella Assemblea dei Soci del 18 marzo 2015

#### Art. 1 Costituzione

La Regione Puglia, in attuazione della legislazione regionale, aderisce e promuove la Fondazione *Apulia Film Commission*, quale fondazione di partecipazione, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Bari. *Apulia Film Commission* è costituita in concorso con le Province, la Città Metropolitana ed i Comuni capoluogo pugliesi che, in quanto aderenti, acquisiscono la qualità di soci fondatori. Alla Fondazione *Apulia Film Commission*, possono altresì aderire - anche in forma associata - gli altri Enti Locali pugliesi, ed altri Enti e/o Istituzioni pubblici.

### Art. 2 Sede

La Fondazione *Apulia Film Commission* ha sede legale in Bari, Lungomare Starita, 1 – c.a.p. 70132. Ogni variazione di sede legale o l'apertura di altre sedi in Italia o all'estero sono deliberate dall'Assemblea dei Soci.

## Art. 3 Finalità

La Fondazione *Apulia Film Commission* non ha scopo di lucro e assolve alle seguenti funzioni istituzionali:

- a) attrarre in Puglia le produzioni audiovisive italiane ed estere al fine di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, la memoria storica e le tradizioni delle comunità della Puglia, le risorse professionali e tecniche attive sul territorio regionale;
- b) sostenere la produzione o produrre anche direttamente e la distribuzione delle opere audiovisive realizzate nella regione che promuovono e diffondono l'immagine e la conoscenza della Puglia, concedendo contributi e agevolazioni attraverso l'istituzione di uno o più fondi specifici (*Film Fund*);
- c) promuovere in Puglia iniziative nel settore audiovisivo; presentare le produzioni pugliesi nei festival e mercati nazionali e internazionali per valorizzare le diversità culturali espresse dal territorio; sviluppare attività di marketing finalizzate alla promozione del territorio regionale in Italia e all'estero;
- d) coltivare la ricerca, lo studio, la sperimentazione, la formazione delle competenze nel settore audiovisivo, facendo confluire tutte le possibili risorse finanziarie disponibili a tal fine a livello nazionale e comunitario anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, in particolare, attraverso il proprio centro di ricerca, il Centro Studi di Apulia Film Commission;
- e) promuovere la divulgazione dei saperi del settore audiovisivo e valorizzare i medesimi attraverso le attività dei Cineporti di Puglia, nonché attività e progetti quali Film House;
- f) salvaguardare, valorizzare e favorire, anche a fini espositivi, la fruizione del patrimonio storico-culturale della Mediateca regionale pugliese e, mediante le opportune intese, del materiale audiovisivo e filmico d'archivio del Centro di cultura cinematografica ABC di Bari e di cineteche, circoli cinematografici, associazioni,



- collezionisti e archivi familiari presenti in Puglia; salvaguardare e valorizzare altresì il patrimonio delle attrezzature tecniche di pregio storico;
- g) interagire con le istituzioni e le amministrazioni competenti (Soprintendenze regionali, Uffici demaniali, etc.) al fine di facilitare e accelerare le procedure di rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni e quant'altro si renda necessario alla realizzazione delle opere audiovisive;
- h) promuovere attività di coordinamento con altre *film commission* italiane e straniere anche per favorire coproduzioni internazionali o interregionali in particolare nel Mezzogiorno e nel bacino del Mediterraneo, intraprendendo ogni utile iniziativa tesa a favorire la collaborazione con organismi consimili operanti all'interno della regione, nelle altre regioni italiane e in tutta l'area euro-mediterranea, al fine di promuovere e sostenere la cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo nel campo dell'industria dell'audiovisivo e delle nuove tecnologie della comunicazione.

La Fondazione, nell'ambito delle sue attività, promuove in particolare iniziative quali:

- A. organizzare e realizzare, con cadenza periodica, uno o più festival del cinema e/o dell'audiovisivo nonché eventi di natura culturale e cinematografica quali rassegne, workshop, approfondimenti;
- B. individuare strategie e interventi tesi a sostenere e consolidare lo sviluppo del settore;
- C. partecipare ad attività di cooperazione internazionale, realizzando progetti finanziati da enti comunitari e internazionali;
- D. partecipare ad attività di Cooperazione territoriale, a quelle previste dall'Obiettivo Convergenza e dai nuovi Obiettivi Tematici dell'Unione Europea;
- E. attivare risorse regionali, nazionali e comunitarie per sostenere progetti culturali e audiovisivi in collaborazione con Paesi europei ed extraeuropei;
- F. rafforzare la cooperazione istituzionale verticale e orizzontale, ivi compreso il partenariato socio economico, al fine della predisposizione di politiche culturali finalizzate allo sviluppo economico del territorio;
- G. utilizzare il particolare processo produttivo di eventi per influire positivamente sullo sviluppo complessivo del sistema-spettacolo;
- H. operare un forte coordinamento tra tutte le attività e gli attori pubblici e privati coinvolti, attraverso azioni di accompagnamento e coordinamento finalizzate a garantire la sostenibilità dei modelli sperimentati;
- I. sviluppare politiche di coesione nel settore dell'audiovisivo, tese a incentivare la comunicazione tra livelli regionali e locali, allo scopo di meglio attrarre investimenti nel settore audiovisivo e di sviluppare la coesione tra filiere produttive contigue (cultura, beni culturali, spettacolo dal vivo, turismo, formazione, politiche giovanili, urbanistica, ambiente, iniziative di valorizzazione dei prodotti enogastronomici e agricoli);
- J. sviluppare la capacità di accoglienza alle produzioni da parte dei territori e la sensibilità degli operatori coinvolti nella filiera dell'audiovisivo;
- K. incentivare e rendere possibile la costituzione di imprese pugliesi nel settore dell'audiovisivo:



- L. incrementare i tassi occupazionali nel settore audiovisivo attraverso la realizzazione e/o la promozione di attività formative;
- M. promuovere la rimozione delle barriere di carattere territoriale e istituzionale, l'auto impresa orientata al lavoro sul campo;
- N. promuovere l'immagine della Puglia come *Location* anche grazie alla costruzione di pacchetti e guide turistiche (cineturismo);
- O. contribuire alla costruzione di un'identità condivisa della Regione Puglia, attraverso i recupero e la valorizzazione della memoria storica e della capacità di analisi del contesto socio-culturale anche tramite la gestione o la consulenza gestionale in materia di conservazione di archivi audiovisivi e mediateche pubbliche;
- P. agire sui talenti e le imprese locali mettendoli in rete tra loro e in comunicazione con le principali tendenze artistiche internazionali.

La Fondazione Apulia Film Commission, nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, in aggiunta a quanto innanzi, può svolgere ogni attività utile al conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, ispirando la sua attività a criteri di eccellenza, di efficienza e di efficacia, nel rispetto della corretta gestione finanziaria e del pareggio di bilancio.

## Art. 4 Soci

Aderiscono alla Fondazione *Apulia Film Commission*, in qualità di Soci Fondatori, oltre alla Regione Puglia, le Province e i Comuni capoluogo della Puglia.

Possono aderire alla Fondazione *Apulia Film Commission* in qualità di soci - anche in forma associata – le Città Metropolitane, altri Enti Locali pugliesi e altri Enti pubblici.

La Regione Puglia concorre al bilancio della Fondazione *Apulia Film Commission* con il contributo iniziale, che costituisce il fondo di dotazione, e con il versamento di una quota definita ogni anno con il Bilancio di Previsione della Regione Puglia. Ai fini della definizione della quota associativa annuale da parte dell'Ente Regione, su proposta del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione inoltra al competente Servizio regionale entro il 30 ottobre di ogni anno le previsioni di spesa per il successivo esercizio, corredate da apposito piano di attività. Per quanto attiene la quantificazione della quota regionale, fatte salve le prerogative dell'Ente Regione, questo è definito in misura proporzionale ai versamenti annuali previsti per gli altri Enti aderenti, tale da costituire almeno la maggioranza delle quote annuali di adesione.

Le Città Metropolitane e le Province pugliesi concorrono al bilancio della Fondazione Apulia Film Commission con il versamento di una quota annua di € 0,20 per abitante, sulla base del numero di abitanti indicato dall'ultimo censimento, sino alla concorrenza massima di € 200.000,00 di quota annua per ciascuna.

I Comuni capoluogo pugliesi concorrono al bilancio della Fondazione Apulia Film Commission con il versamento di una quota annua di € 0,20 per abitante, sulla base del numero di abitanti indicato dall'ultimo censimento, sino alla concorrenza massima di € 100.000,00 di quota annua per ciascuno.

Gli altri Enti Locali pugliesi concorrono al bilancio della Fondazione *Apulia Film Commission* con il versamento di una quota annua di € 0,15 per abitante, sulla base del numero di abitanti indicato dall'ultimo censimento.



Gli altri Enti pubblici pugliesi concorrono al bilancio della Fondazione *Apulia Film Commission* secondo modalità e criteri di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Gli Enti aderenti alla Fondazione devono adottare i provvedimenti di impegno e liquidazione della quota a loro carico entro 45 giorni dall'approvazione del rispettivo bilancio di previsione.

Eventuali modifiche dell'ammontare delle quote annue per abitante fissate dallo Statuto saranno deliberate dall'Assemblea dei Soci con votazione a maggioranza assoluta delle quote.

Il recesso dei soci, disciplinato dalle norme vigenti del Codice Civile, va comunicato formalmente con raccomandata al Presidente della Fondazione entro il 30 giugno di ogni anno e, in ogni caso, ha efficacia dall'anno successivo.

# Art. 5 Esercizio delle attività di indirizzo e controllo da parte della Regione Puglia

La Giunta Regionale, per il tramite dei Servizi competenti, effettua attività di indirizzo e controllo sull'operato della Fondazione, ed in particolare sono sottoposti ad approvazione preventiva, i seguenti atti:

- a) piano triennale delle attività;
- b) bilancio di previsione (budget) e rendiconto d'esercizio (conto consuntivo annuale);
- c) affidamento del servizio di tesoreria;
- d) alienazione e acquisto di immobili;
- e) contrattazione integrativa aziendale e regolamentazione in materia di organizzazione e funzionamento.

Ai fini dell'esercizio delle attività di indirizzo e controllo da parte della Giunta Regionale, la Fondazione provvede alla trasmissione della documentazione istruttoria ai Servizi competenti ratione materiae, tenendo conto delle linee di indirizzo e delle istruzioni operative.

## Art 6 Patrimonio e entrate

Il patrimonio della Fondazione Apulia Film Commission è costituito da:

- il contributo iniziale versato dalla Regione Puglia, che costituisce il fondo di dotazione della Fondazione;
- beni immobili, arredi e attrezzature acquistati o conferiti, nonché somme che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché elargizioni o contributi da parte dei fondatori, dei soci, di enti pubblici o soggetti privati, sempre che le predette somme, elargizioni o contributi siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio per i fini indicati nello Statuto della Fondazione.
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, eredità e da quant'altro pervenga alla Fondazione per atto di liberalità ad opera di terzi, sempre che siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio per i fini indicati nello Statuto della Fondazione.

Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione dispone e utilizza le seguenti entrate:

- le quote annuali della Regione Puglia, le quote dei fondatori e degli altri soci;
- contributi e finanziamenti corrisposti da altri soggetti pubblici o privati;



- proventi derivanti da qualsiasi iniziativa e/o attività svolta, e da sponsorizzazioni;
- redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività.

# Art. 7 Organi

Gli organi della Fondazione sono:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio d'Amministrazione;
- II Presidente;
- II Direttore:
- Il Collegio Sindacale .

#### Art. 8 Assemblea

L'Assemblea delibera sugli indirizzi generali dell'attività per il conseguimento degli obiettivi statutari ed è composta dai legali rappresentanti dei Soci o loro delegati; la delega deve risultare da atto scritto ai sensi di legge.

Il voto espresso da ciascuno dei Soci ha validità proporzionale alla corrispondente entità della quota di adesione.

Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza di un numero di Soci che rappresenti almeno la maggioranza assoluta dei diritti di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea regolarmente costituita sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta delle quote di adesione dei Soci presenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono rappresentare i Soci nell'Assemblea.

L'Assemblea, nel rispetto degli indirizzi programmatici ed operativi della Giunta Regionale di cui in particolare all'art. 5, delibera sui seguenti argomenti:

- a) nomina il Consiglio di Amministrazione:
- b) nomina il Presidente tra i componenti designati dalla Regione Puglia;
- c) nomina il Vice Presidente;
- d) nomina il Collegio Sindacale;
- e) effettua le modifiche dello Statuto;
- f) approva il bilancio di previsione, il piano annuale di attività allegato al bilancio, il conto consuntivo annuale e determina, se del caso, l'esercizio provvisorio;
- g) stabilisce i criteri, le modalità di ammissione e le quote di adesione alla Fondazione dei Soci che non sono Soci fondatori;
- h) modifica, ove necessario, le quote annuali di adesione di tutti i Soci, comprese quelle dei Soci fondatori;
- i) determina il compenso spettante al Presidente e al Collegio Sindacale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, e va convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e dell'allegato piano annuale delle attività.

# Art. 9 Consiglio di Amministrazione



Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione *Apulia Film Commission* è composto da un numero massimo di cinque componenti di cui tre indicati dalla Regione Puglia, uno indicato dai Comuni capoluogo pugliesi e un componente indicato dagli altri Comuni non capoluogo pugliesi.

Il Consiglio è regolarmente insediato se la maggioranza assoluta dei componenti è stata nominata.

La composizione del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione deve, nel suo complesso, rappresentare la molteplicità dei diversi territori della Puglia e rispettare le disposizioni in materia di parità di genere.

I componenti del Consiglio devono esprimere comprovata competenza ed esperienza tecnica, giuridica o economica nel settore del cinema e dell'audiovisivo.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta.

All'atto della scadenza naturale del Consiglio cessano tutti i componenti dello stesso, compresi quelli che non hanno completato il quadriennio.

Compiti del Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, sono:

- a) esercitare i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione;
- b) nominare il Direttore Generale, determinandone il relativo compenso;
- c) adottare il Bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo annuale;
- d) adottare il Piano annuale e pluriennale delle attività e approvare la relazione gestionale del Direttore;
- e) approvare i regolamenti per la gestione degli organi, del personale e dei servizi;
- f) deliberare l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro del personale assunto in relazione alla pianta organica della Fondazione;
- g) provvedere alla nomina di eventuali consulenti esterni;
- h) approvare l'avvio di azioni attive e passive in ogni sede giurisdizionale;
- i) deliberare in merito alla stipulazione di mutui e aperture di credito e di ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali:
- j) delib<mark>erare in</mark> merito alla stipula di convenzioni, accordi, contratti con altri soggetti pubblici e privati tesi al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;
- k) deliberare l'accettazione di eredità, donazioni, lasciti, sussidi, contributi ed elargizioni, in genere, destinati alla Fondazione;
- I) deliberare la nomina del Responsabile Unico del Procedimento per le procedure e i progetti, come previsto dal Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, fatto salvo il numero legale, che é fissato a metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente o al Direttore Generale proprie attribuzioni determinando i limiti della delega.



I titolari di deleghe devono relazionare il Consiglio di Amministrazione secondo modalità dallo stesso fissate in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.

Le cariche dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle del Presidente sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate per l'espletamento delle funzioni istituzionali.

# ART. 10 Presidente e Vicepresidente

Il Presidente della Fondazione è indicato dalla Regione Puglia, tra i tre componenti dalla stessa designati.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea; esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

### Art. 11 Direttore Generale

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore collabora con il Consiglio d'Amministrazione nella individuazione delle scelte fondamentali e delle attività tese al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

Predispone la proposta del Piano pluriennale e annuale delle attività da allegare al bilancio di previsione, la relazione gestionale da allegare al bilancio consuntivo e relativi allegati.

Dirige e coordina il personale e le attività della Fondazione, esprime pareri e formula proposte al Consiglio di Amministrazione.

Esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei poteri e delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione.

Fra le funzioni ordinariamente attribuite al Direttore Generale rientrano:

- 1) rappresentare la Fondazione nelle verifiche tributarie, ispezioni, accessi, accertamenti e contestazioni e sottoscrivere i relativi verbali;
- 2) firmare la corrispondenza della Fondazione relativamente ai poteri attribuitigli, presentare denunzie per infortuni, danni, assistere a perizie, accettare liquidazioni e risarcimenti anche tramite transazione:
- 3) firmare mandati di pagamento e d'incasso, operare sui conti correnti della Fondazione, anche allo scoperto, ma nei limiti dei fidi richiesti dal Consiglio e concessi dagli Istituti di credito, al fine di assolvere alle obbligazioni assunte dal Consiglio, girare per l'incasso assegni bancari di qualsiasi natura e specie per qualsiasi ammontare, quietanzare, girare per lo sconto ed incassare presso istituti bancari effetti cambiari e tratte di qualsiasi specie, natura ed ammontare.
- 4) deliberare l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro del personale non afferente alla pianta organica, assunto per la realizzazione delle attività progettuali affidate alla Fondazione AFC a valere su risorse pubbliche nazionali, regionali e comunitarie;



- 5) coordinare l'operato delle strutture e dei dipendenti della Fondazione ed esercitare su di essi i poteri disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro;
- 6) adottare i provvedimenti in ordine al personale sulla base degli indirizzi del Consiglio;
- 7) nell'ambito dei deliberati del Consiglio e delle indicazioni formulate dalla Presidenza del Consiglio, rappresentare la Fondazione innanzi ai Sindacati dei prestatori d'opera e nelle controversie aventi ad oggetto il rapporto di lavoro del personale non dirigente, con tutte le facoltà, compresa quella di conciliare vertenze, trattare e firmare concordati particolari, se autorizzato dal Consiglio di Amministrazione;
- 8) adottare i provvedimenti, nel rispetto delle deleghe conferite al Presidente ed ai Consiglieri, per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
- 9) acquisire contributi in conto capitale ed in conto esercizio, accettandone le condizioni, sottoscrivendo i necessari documenti e rilasciando quietanze;
- 10) esigere crediti dovuti alla Fondazione e rilasciare quietanze, riscuotere quietanze.

Al Direttore possono essere attribuiti dal Presidente e dal Consiglio D'Amministrazione compiti di rappresentanza della Fondazione.

In caso di assenza prolungata o impedimento le funzioni del Direttore Generale vengono assunte temporaneamente ed a titolo non oneroso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; qualora l'impedimento si protragga per un periodo superiore ai 6 mesi il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione per la designazione di un sostituto che rimane in carica fino a reintegro del direttore generale assente.

L'incarico di Direttore è retribuito e regolato da apposito contratto; il relativo contratto cessa unitamente al mandato del Consiglio di Amministrazione, ed è rinnovabile. Il Direttore Generale rimane in carica, con poteri di ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo Direttore.

# Art.12 Collegio Sindacale e armonizzazione contabile

L'assemblea nomina il Collegio Sindacale che è composto di tre membri effettivi e due supplenti. I componenti del Collegio sono scelti fra gli iscritti all'albo dei revisori legali dei conti e per la nomina dei componenti si applicano le disposizioni in materia di parità di genere.

Il Collegio dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Il compenso dei componenti effettivi è determinato in sede di nomina ed è da intendersi omnicomprensivo. Il Collegio assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee dei Soci, e svolge le funzioni al medesimo attribuite dalla legge.

La fondazione adegua il proprio assetto amministrativo contabile ai principi dell'armonizzazione contabile, ed adotta la metodica economico patrimoniale.

## Art. 13 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 ottobre il Consiglio delibera la proposta di bilancio di previsione per



l'esercizio successivo presentata dal Direttore e la sottopone all'Assemblea per l'approvazione.

Entro il 30 marzo di ogni anno il Consiglio delibera il conto consuntivo del precedente esercizio finanziario presentato dal Direttore Generale e lo sottopone alla Assemblea, che lo approva nei termini di legge.

# Art. 14 Normative applicabili

In materia di trasparenza, evidenza pubblica, anticorruzione, appalti e contabilità, inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, limiti ai compensi, anche degli Organi, trovano applicazione le norme vigenti per la Regione Puglia e dell'ordinamento generale.

# Art. 15 Modifiche dello Statuto e Scioglimento della Fondazione

Le modifiche allo statuto sono approvate dall'Assemblea dei soci.

In caso di scioglimento, per volontà dell'Assemblea o per motivazioni previste dalla legge, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altra Fondazione o Associazione Culturale avente scopi analoghi ed operante in Puglia. La scelta dell'Ente destinatario sarà stabilita dalla Regione Puglia.

## Art. 16 Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Bari.

## Art. 17 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le vigenti disposizioni civilistiche e di legge.

